

REGOLAMENTO (CE) N. 3604/93 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1993

che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'articolo 104 A del trattato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il divieto di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie, previsto all'articolo 104 A del trattato, è essenziale per assoggettare le operazioni di finanziamento del settore pubblico alla disciplina del mercato e contribuire pertanto a rafforzare la disciplina di bilancio; che esso pone inoltre gli Stati membri in una condizione di parità per quanto riguarda l'accesso del settore pubblico alle istituzioni finanziarie;

considerando che il Consiglio deve precisare le definizioni ai fini dell'applicazione di tale divieto;

considerando che gli Stati membri e la Comunità debbono agire nel rispetto del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza;

considerando in particolare che il presente regolamento non può applicarsi ai modi di organizzazione dei mercati conformi a tale principio;

considerando che il presente regolamento non intende ostacolare il funzionamento delle istituzioni finanziarie pubbliche quando è conforme a suddetto principio;

considerando che l'articolo 104 A del trattato vieta le misure che stabiliscono un accesso privilegiato; che occorre precisare quali sono i tipi di atti soggetti a tale divieto; che tale divieto non si applica agli impegni liberamente assunti da istituzioni finanziarie nel quadro di relazioni contrattuali;

considerando che lo stesso articolo prevede che talune considerazioni prudenziali possono giustificare una deroga al principio di questo divieto; che, adducendo considerazioni prudenziali, le disposizioni legislative o regolamentari o le azioni amministrative non possono tuttavia essere utilizzate per stabilire un accesso privilegiato mascherato;

considerando che le imprese pubbliche sono soggette al medesimo divieto; che esse sono definite nella direttiva

80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche ⁽³⁾;

considerando che le istituzioni finanziarie e, in particolare, gli enti creditizi possono essere obbligati, per ragioni di politica monetaria, a detenere titoli di debito della Banca centrale europea e/o delle banche centrali nazionali;

considerando che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non possono, in quanto autorità pubbliche, adottare misure che consentono un accesso privilegiato; che le norme per la mobilitazione o la costituzione in cauzione di strumenti di debito emesse dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali non devono servire ad aggirare il divieto di accesso privilegiato;

considerando che, per evitare che il divieto venga aggirato, occorre completare le definizioni dei vari tipi di istituzioni finanziarie previste dalla legislazione comunitaria, menzionando le istituzioni che svolgono attività finanziarie ma non hanno ancora formato oggetto di armonizzazione a livello comunitario, quali, ad esempio, le succursali di istituzioni di paesi terzi, le società di holding o factoring, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) non coordinati, gli enti di previdenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'articolo 104 A del trattato si intende per «misura che offre un accesso privilegiato» qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare o qualsiasi atto giuridico di natura vincolante adottato nell'esercizio della pubblica autorità:

— che obblighi le istituzioni finanziarie ad acquisire o a detenere titoli di debito di istituzioni o organi della Comunità, di amministrazioni centrali, di autorità regionali o locali, di altre autorità pubbliche o di altri organismi o imprese pubbliche degli Stati membri, in appresso denominati «settore pubblico», oppure

⁽¹⁾ GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 7 e
GU n. C 340 del 17. 12. 1993, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 329 del 6. 12. 1993 e decisione del 2 dicembre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE della Commissione (GU n. L 254 del 12. 10. 1993, pag. 16).